

REGOLAMENTO (CE) N. 681/2007 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2007

che modifica l'elenco delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori cui si applica il regolamento. L'allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a) di tale regolamento. L'allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c) di tale regolamento e l'allegato C elenca i curatori di cui all'articolo 2, lettera b) di tale regolamento.

(2) Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono stati modificati dall'atto di adesione del 2003 con l'obiettivo di includere le procedure di insolvenza, le procedure di liquidazione e i curatori dei dieci Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004, dal regolamento (CE) n. 603/2005 ⁽²⁾ e dal regolamento (CE) n. 694/2006 ⁽³⁾ per modificare i suddetti allegati per quanto riguarda vari Stati membri, e dal regolamento n. (CE) 1791/2006 con l'obiettivo di includere le procedure di insolvenza, le procedure di liquidazione e i curatori della Bulgaria e della Romania.

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 121 del 6.5.2006, pag. 1.

(3) Il 29 agosto 2006 la Repubblica ceca ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A, B e C di tale regolamento.

(4) Il 26 gennaio 2007 la Romania ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A, B e C di tale regolamento.

(5) Il 27 febbraio 2007 l'Italia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati B e C di tale regolamento.

(6) Il 23 marzo 2007 la Svezia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, una modifica da apportare all'elenco dell'allegato C di tale regolamento.

(7) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 e, a norma dell'articolo 45 di tale regolamento, partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(8) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1346/2000,